

Statuto nazionale

con le modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci il 30 marzo 2009

Articolo 1. Denominazione e sede. Durata. Regolamento nazionale.

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione per il Disegno Industriale, in breve "ADI", con sede nazionale a Milano, via Bramante 29.

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea nazionale straordinaria, come stabilito all'art. 13 del presente Statuto nazionale.

L'ADI è un'associazione retta e governata dal presente Statuto nazionale, nonché dal Regolamento nazionale. Ogni Socio si impegna ad osservare le norme dello Statuto nazionale e del Regolamento nazionale ove richiamato.

Il Regolamento nazionale affianca il presente Statuto nazionale dettando le norme da questo demandategli.

Articolo 2. Scopo.

L'ADI è un'associazione senza fini di lucro che si propone di attuare le condizioni più appropriate per la progettazione, produzione e distribuzione di beni e servizi dotati di caratteri e valori ispirati alla più ampia responsabilità etica verso l'individuo, la società e l'ambiente, mirati ad incidere sulle tecniche, sulla tecnologia e sui cicli industriali per dare impulso alla ricerca e all'innovazione sostenibile, a nuovi linguaggi estetici, a nuovi comportamenti, al progresso sociale e scientifico, in ambito nazionale e internazionale.

La partecipazione dei Soci, come meglio identificati agli artt. 3 e 4 del presente Statuto, all'ADI comporta e comprende l'impegno a sviluppare e diffondere una cultura del design fondata su strumenti cognitivi e critici motivati e consapevoli ad uso sia della domanda sia dell'offerta; riconoscendo, accanto al valore espressivo dei beni, le opportunità e i vincoli tecnologici, sociali economici e ambientali come fattori culturali, e superando ogni contrapposizione ontologica dei beni come valori e come merci.

I Soci si impegnano anche a ricercare, praticare e indurre ad adottare le norme deontologiche dell'associazione relative alla progettazione, alla produzione e alla comunicazione, capaci di proteggere la creatività, l'innovazione e la competizione a beneficio lungimirante degli utilizzatori, degli utenti e dei destinatari finali intesi come individui, come gruppi sociali, come società e come ambiente, nel pieno rispetto delle diversità dei soggetti e della pluralità delle culture e delle etnie.

Intendendo il "ciclo industriale" quale processo organizzato, controllato, ripetibile e migliorabile in ogni sua fase, affinché si sviluppino una teoria e una pratica del design industriale culturalmente qualificate, da un lato debbono essere diffuse informazioni esaurienti in merito al quadro reale della produzione, distribuzione, utilizzazione e dismissione dei beni, oltre che delle norme che li regolano; dall'altro tutti coloro che concorrono all'attività progettuale debbono godere di uno status professionale nonché di un livello formativo adeguato e aggiornato; infine, debbono istituirsi relazioni corrette e soddisfacenti tra progettisti, manager, imprese e altri soggetti, affinché tutte le risorse (creative, scientifiche, individuali, istituzionali, produttive, etc.. coinvolgibili nel progetto, nella produzione-distribuzione-erogazione, e nella comunicazione etc. siano messe nella condizione di condividere criteri di valutazione oggettivi a beneficio della società civile e dell'arricchimento collettivo.

Perciò l'ADI intende favorire occasioni di dialogo tra gli attori coinvolti nello sviluppo e nella concretizzazione di progetti, e i loro destinatari, promuovendo la qualità della didattica e il trasferimento della conoscenza, tutelando lo status e le modalità di lavoro delle professioni coinvolte, contribuendo al rispetto della proprietà intellettuale e alla serietà della competizione.

L'ADI intende promuovere presso le strutture dello Stato, le amministrazioni, gli enti, le istituzioni pubbliche e private in Italia e all'estero ogni opportuna azione e collaborazione per sostenere la centralità, la qualità, la reputazione e la notorietà del sistema design nel nostro Paese, e consolidare il suo ruolo internazionale di riferimento culturale.

L'ADI si propone di svolgere ogni azione intesa ad offrire alla società civile la garanzia dei saperi professionali, delle competenze e delle responsabilità in capo ai vari attori del sistema design, a partire dai progettisti e in armonia con le normative dell'Unione Europea; a questo proposito ADI, riunendo i diversi soggetti coinvolti nell'intero processo, può articolarsi in associazioni di categoria giuridicamente autonome (progettisti, etc.), quali espressioni dei suoi dipartimenti (art. 5), allo scopo di finalizzare più adeguatamente la propria missione. A tal fine l'ADI procura di strutturarsi

in una pluralità di articolazioni su base territoriale, tematica e/o funzionale reciprocamente indipendenti sotto il coordinamento di ADI che si premurerà – tramite i propri organi direttivi – di integrarne le iniziative e promuoverne la crescita e sviluppo organici e sinergici.

L'ADI potrà altresì svolgere, sempre con finalità non lucrativa, tutte le altre attività necessarie utili per il perseguimento dei propri fini istituzionali e la costituzione e/o la partecipazione a società, enti o associazioni anche con fine di lucro; la stipulazione di convenzioni con terzi per integrare la propria attività istituzionale. È altresì scopo dell'ADI promuovere, sostenere ed affiancare iniziative governative per dare impulso al sistema design, alla sua efficacia e alla sua visibilità.

Articolo 3. Soci.

Può ottenere l'ammissione a Socio dell'ADI chiunque presenti i requisiti di cui allo Statuto nazionale, condivida i principi ispiratori dell'Associazione e accetti la disciplina prevista dal presente Statuto nazionale e dal Regolamento nazionale.

I Soci dell'ADI si distinguono in Ordinari, Aspiranti, Aggregati e Onorari. Possono far parte dell'ADI, in qualità di Soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, secondo i criteri qui di seguito stabiliti.

Ogni Socio deve corrispondere una quota associativa annuale differenziata per le varie categorie di Soci e stabilita dal Consiglio nazionale alla prima riunione dall'inizio dell'anno sociale.

I termini e le modalità di corresponsione della quota associativa annuale sono stabiliti dal Regolamento nazionale.

Ogni Socio che contribuisca in misura superiore alla quota associativa annuale di sua competenza, a giudizio insindacabile del Consiglio nazionale, potrà essere inserito nell'albo speciale dei Soci sostenitori.

Ogni Socio può essere escluso – o temporaneamente sospeso – dall'ADI a causa di attività contraria o nociva alle finalità o immagine dell'ADI stessa dal Consiglio nazionale.

Ogni Socio può in ogni momento recedere dall'associazione secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale all'articolo 3.

Tutti i Soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee so-

ciali ed i Soci Ordinari ed Onorari hanno altresì diritto all'elettorato attivo ossia di partecipare alle procedure elettive esprimendo il proprio voto, nonché all'elettorato passivo, ossia di presentare la propria candidatura.

Articolo 4. Categorie di Soci.

a. Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari:

- Progettisti
- Società di progettazione
- Imprese industriali
- Imprese di distribuzione e di servizi
- Consulenti di impresa
- Insegnanti, critici, pubblicitari, giornalisti pubblicitari
- Enti pubblici e privati
- Istituzioni didattiche pubbliche e private

I criteri di ammissione sono indicati nel Regolamento nazionale.

b. Soci Aggregati

Possono essere ammessi all'ADI in qualità di Soci Aggregati le associazioni che perseguono sul piano locale gli stessi scopi sociali dell'ADI, oppure le associazioni, anche nazionali, che abbiano scopi affini a quelli dell'ADI o scopi sociali correlati alla filiera della qualità del design.

Le associazioni debbono essere composte di norma da almeno 15 membri.

I criteri di ammissione sono indicati nel Regolamento nazionale.

c. Soci Aspiranti

Possono essere ammessi all'ADI in qualità di Soci Aspiranti le persone fisiche o giuridiche che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Statuto nazionale per la loro ammissione come Soci Ordinari, ad insindacabile giudizio del Consiglio nazionale, su proposta del Co-

mitato direttivo nazionale.

I criteri di ammissione sono indicati nel Regolamento nazionale.

d. Soci Onorari

Possono essere ammessi all'ADI in qualità di soci onorari le persone fisiche che si distinguono per particolari meriti e benemerienze a favore dell'ADI o del Disegno Industriale tra cui i membri giuristi del Giurì del Design.

I criteri di ammissione sono indicati nel Regolamento nazionale.

Articolo 5. Dipartimenti operativi.

L'ADI consta al proprio interno di quattro dipartimenti operativi:

a. il Dipartimento Progettisti, costituito dai Soci progettisti, come meglio specificato dal Regolamento nazionale

b. il Dipartimento Imprese, costituito dai Soci imprese, come meglio specificato dal Regolamento nazionale

c. il Dipartimento Distribuzione e Servizi, costituito da tutti i soggetti operanti sia nella distribuzione fisica di prodotti, sia nell'erogazione di servizi come meglio specificato dal Regolamento nazionale

d. il Dipartimento Generale, costituito da tutti i Soci che non siano ricompresi negli altri Dipartimenti e che svolgano attività connesse al design, così come meglio specificato nel Regolamento nazionale.

Le modalità di funzionamento dei Dipartimenti operativi sono indicate nel Regolamento nazionale.

Ogni Dipartimento ha diritto di essere rappresentato come tale nel Consiglio nazionale, così come stabilito dall'art. 16 dello Statuto nazionale. Le modalità di nomina sono previste dal Regolamento nazionale.

Articolo 6. Delegazioni territoriali.

I Soci che, in numero non inferiore a quindici, intendono svolgere in modo organizzato e in ambito regionale, attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali dell'ADI, hanno facoltà di costituire Delegazioni territoriali, rappresentative della regione o delle regioni (fino a un massimo di tre regioni confinanti, di appartenenza, con la finalità di sviluppare e intrattenere rapporti di collaborazione con enti, istituzioni e ogni altra realtà locale, che intenda riconoscersi nell'ADI medesima, associandovisi, oppure con essa promuovere relazioni ufficiali sinergiche.

Le modalità di costituzione delle Delegazioni territoriali e la loro struttura associativa sono definite dal Regolamento nazionale.

Articolo 7. Commissioni Tematiche.

I Soci, di norma in numero non inferiore a dieci, che intendono svolgere in modo organizzato e permanente un'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali in ambiti culturali specifici hanno facoltà di costituire Commissioni tematiche, con finalità e struttura organizzativa precisata dal Regolamento nazionale. Alla composizione e all'attività delle Commissioni Tematiche partecipano anche soggetti non Soci, purché documentatamente individuati in merito alla loro competenza e/o al loro ruolo.

Articolo 8. Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea nazionale
- b. il Presidente nazionale
- c. il Comitato direttivo nazionale
- d. il Consiglio nazionale
- e. il Comitato nazionale dei Probiviri
- f. gli Organi consultivi, così come specificati nel Regolamento nazionale
- g. il Comitato elettorale

h. il Collegio elettorale

Articolo 9. Assemblea nazionale.

L'Assemblea nazionale è il massimo organo deliberativo dell'ADI ed è convocata in sessioni ordinarie, straordinarie ed elettive.

L'Assemblea nazionale è formata dai Soci Onorari e dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio votante può essere portatore di un massimo di quattro deleghe a lui personalmente intestate.

I Soci Aspiranti ed i Soci Aggregati hanno diritto di esprimere le proprie opinioni in seno all'Assemblea nazionale ma risultano privi del diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea nazionale è fatta dal Consiglio nazionale in persona del Presidente nazionale o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente nazionale almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed in ogni caso ogni qualvolta il Consiglio nazionale lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta domanda da almeno il 10% dei Soci aventi diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si richiede la convocazione dell'Assemblea nazionale.

Qualora la richiesta di convocazione provenga dai Soci, la relativa domanda dovrà essere sottoscritta dai Soci proponenti ed inviata al Consiglio nazionale attraverso lettera raccomandata A.R., e dovrà indicare l'argomento o gli argomenti specifici che i Soci proponenti intendono trattare all'interno dell'Assemblea nazionale. Il Presidente nazionale o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente nazionale, previa delibera del Consiglio nazionale che constati la regolarità della richiesta ed il numero dei Soci proponenti, convocherà l'Assemblea nazionale con le modalità previste dal presente articolo.

Qualora il Consiglio nazionale ravvisi irregolarità nella richiesta di convocazione effettuata dai Soci proponenti, comunicherà tempestivamente ad uno qualsiasi dei sottoscrittori l'impossibilità di convocazione dell'Assemblea nazionale specificandone i motivi.

L'Assemblea nazionale è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, in prima e seconda convocazione e l'elenco delle questioni da trattare

spedito ai Soci almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'adunanza mediante posta o posta elettronica o facsimile o telegramma. Inoltre, nel caso di Assemblea elettiva convocata per l'elezione del Presidente, nell'avviso di convocazione devono essere altresì indicati i nominativi dei candidati all'elezione alla Presidenza, e in capo ad ognuno di essi i nominativi dei rispettivi altri componenti il Comitato direttivo.

Solo per quanto concerne l'Assemblea straordinaria, la lettera di convocazione dovrà indicare anche l'eventuale terza convocazione in data non anteriore al quindicesimo giorno successivo a quello indicato per la seconda convocazione, precisando altresì luogo ed ora.

Il Presidente nazionale o, in sua vece, il Vicepresidente nazionale, presiederà l'Assemblea nazionale e nominerà il Segretario per redigere il relativo verbale. Al Presidente nazionale o, in sua vece, al Vicepresidente nazionale spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte dei Soci intervenienti, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi.

Articolo 10. Assemblea nazionale in sede ordinaria.

Quorum di convocazione e criteri di votazione.

L'Assemblea nazionale in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto presenti.

L'Assemblea nazionale in sede ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza del 30% dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei Soci con diritto di voto presenti.

In terza convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci con diritto di voto.

Nelle delibere che riguardano loro individuali responsabilità, i singoli soci non hanno diritto di voto e non possono utilizzare deleghe.

Delle delibere assembleari deve essere data comunicazione ai Soci entro 30 giorni da parte del Consiglio nazionale.

Per quanto non espressamente previsto da questo Statuto nazionale valgono le regole dettate

dall'art. 20 del Codice Civile (Convocazioni dell'assemblea delle associazioni) e dell'art. 21 del Codice Civile (Deliberazioni dell'assemblea).

Articolo 11. Compiti dell'Assemblea nazionale in sede ordinaria.

Spetta all'Assemblea nazionale in sede ordinaria deliberare sul bilancio (bilancio consuntivo e bilancio preventivo), nonché sulla relazione allegata al bilancio.

Spetta all'Assemblea nazionale in sede ordinaria il rinnovo ogni tre anni delle cariche sociali del Comitato nazionale dei Probiviri.

Spetta all'Assemblea nazionale in sede ordinaria deliberare sui temi all'ordine del giorno e proporre argomenti per la prossima Assemblea nazionale.

Articolo 12. Assemblea nazionale in sede straordinaria.

Quorum di convocazione e criteri di votazione.

L'Assemblea nazionale in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto presenti.

L'Assemblea nazionale in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei Soci con diritto di voto presenti.

L'Assemblea nazionale in sede straordinaria è validamente costituita in terza convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con voto favorevole dei due terzi dei Soci con diritto di voto presenti.

È ammesso che ogni Socio con diritto di voto possa rappresentare per delega altri Soci aventi diritto di voto per un massimo di quattro soci assenti, purché la delega gli sia personalmente intestata.

Delle delibere assembleari deve essere data comunicazione ai Soci entro 30 giorni da parte del Consiglio nazionale.

Per quanto non espressamente previsto da questo Statuto nazionale valgono le regole dettate

dall'art. 20 del Codice Civile (Convocazioni dell'assemblea delle associazioni. e dell'art. 21 del Codice Civile (Deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 13. Compiti dell'Assemblea nazionale in sede straordinaria.

Spetta all'Assemblea nazionale in sede straordinaria deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto nazionale, se preventivamente approvata dal Consiglio nazionale con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

Spetta inoltre all'Assemblea nazionale in sede straordinaria deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 14. Presidente nazionale. Vicepresidente nazionale. Assemblea elettiva.

Il Presidente nazionale è eletto tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura al Comitato elettorale previsto dall'art. 17 dello Statuto nazionale secondo le modalità e nei termini ivi precisati.

Il Presidente nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale nel corso dell'Assemblea elettiva all'uopo convocata, ovvero dal Consiglio nazionale nei casi previsti dal presente articolo.

Il mandato del Presidente nazionale dura tre anni ed è rinnovabile per un solo ulteriore mandato consecutivo. Il Presidente nazionale è rieleggibile.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ed esercita un controllo sull'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea nazionale.

L'Assemblea nazionale per l'elezione del Presidente nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole dei 2/3 dei Soci aventi diritto di voto presenti.

In caso non si raggiunga il *quorum* di valida costituzione dell'Assemblea nazionale di cui al capo precedente, l'Assemblea nazionale per l'elezione del Presidente nazionale è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci aventi diritto di voto presenti.

Nel caso in cui in esito allo scrutinio dei voti due o più dei candidati abbiano riportato il medesimo maggior numero di voti – comunque insufficienti a conseguire la presidenza – verrà immediatamente ripetuta la votazione, limitando il numero dei candidati ai soli soggetti che hanno conseguito detto numero di voti.

Tale procedura verrà ripetuta e ove il risultato non fosse cambiato si procederà ad una terza votazione palese e, ove comunque il risultato fosse sempre paritario, al voto espresso dal socio più anziano tra i presenti verrà attribuito valore doppio rispetto a quello degli altri elettori.

Se anche in seconda convocazione non si raggiunge il numero legale, il Presidente nazionale è eletto dal Consiglio nazionale con una maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi e con l'astensione obbligatoria di chiunque sia candidato.

Le modalità di convocazione sono le stesse di cui all'art. 9 per quanto concerne l'Assemblea nazionale.

Con l'elezione del Presidente nazionale entrano in carica i quattro membri del Comitato direttivo nazionale dallo stesso designati al momento della candidatura in conformità a quanto previsto all'art. 17 rispettivamente delegati a:

a. Tesoreria

b. Attività culturali

c. Relazioni esterne

d. Relazioni interne

Uno dei quattro consiglieri ricopre la carica di Vicepresidente nazionale ed è all'uopo nominato dal Presidente nazionale.

Il Presidente nazionale e il membro del Comitato direttivo nazionale delegato a Tesoreria, all'atto della loro elezione, sono automaticamente delegati, con firme disgiunte, a effettuare operazioni bancarie di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente nazionale potrà delegare, *in parte o in toto*, i poteri di cui sopra ad altri membri del Comitato direttivo nazionale.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente nazionale. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente nazionale, il Vicepresidente nazionale ne assume la carica fino alla successiva riunione dell'Assemblea nazionale,

che dovrà essere convocata anche ai fini dell'elezione di un nuovo Presidente nazionale a norma del presente articolo.

Articolo 15. Comitato direttivo nazionale.

Il Comitato direttivo nazionale è composto dal Presidente nazionale in carica, dal Presidente nazionale precedentemente in carica senza diritto di voto, e da quattro membri rispettivamente delegati ai sensi dell'art. 14 a:

a. Tesoreria

b. Attività culturali

c. Relazioni esterne

d. Relazioni interne

Il Comitato direttivo nazionale svolge i seguenti compiti:

a. gestisce l'Associazione e promuove – con garanzia di assoluta trasparenza anche nei rapporti con altri enti e soggetti – ogni iniziativa atta al raggiungimento degli scopi sociali;

b. attua le delibere dell'Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale;

c. propone al Consiglio nazionale l'ammontare delle quote associative e la ripartizione tra sede e delegazioni;

d. delibera sull'ammissione dei nuovi soci salvo esercizio del diritto di veto da parte del Dipartimento o Delegazione territoriale interessata;

e. propone al Comitato nazionale dei Probiviri l'assegnazione di incarichi, anche retribuiti, a soci dell'ADI le cui competenze hanno una conclamata ricaduta positiva sull'associazione medesima;

f. nomina il Comitato di garanzia per la trasparenza di premi, concorsi e selezioni promossi dall'Associazione o ove la giuria è formata dall'ADI, e sulla base dei regolamenti di ciascun premio, selezione, concorso;

g. prepara il bilancio, preventivo e consuntivo, nonché una relazione al bilancio, integrandola con un bilancio di missione, prima della presentazione in Assemblea nazionale per l'approvazione previa ratifica del Consiglio nazionale.

Le modalità di funzionamento del Comitato direttivo nazionale sono le seguenti:

Le adunanze del Comitato direttivo nazionale sono convocate dal Presidente nazionale, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente nazionale, che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, le presiede.

Le deliberazioni del Comitato direttivo nazionale sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri presenti e verbalizzate su apposito libro. In caso di parità il voto del Presidente vale per due.

Il Comitato direttivo nazionale si riunisce almeno una volta ogni mese.

Articolo 16. Il Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale è composto da:

- il Presidente nazionale dell'ADI, che lo presiede
- i membri del Comitato direttivo
- il Presidente precedentemente eletto con diritto di voto
- i Presidenti delle Delegazioni Territoriali, o loro delegati
- n. 1 rappresentante del Dipartimento Progettisti
- n. 1 rappresentante del Dipartimento Imprese
- n. 1 rappresentante del Dipartimento Generale
- n. 1 rappresentanti del Dipartimento Distribuzione e Servizi
- n. 1 dei Probiviri

Il Consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

a. provvede a convocare l'Assemblea nazionale ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto nazionale;

b. ratifica i bilanci, preventivo, consuntivo, nonché la relazione accompagnatoria approntati dal Comitato direttivo nazionale prima della loro presentazione in Assemblea nazionale per l'approvazione;

- c. nomina la società di revisione a cui affidare la certificazione dei bilanci, ovvero un professionista iscritto al Registro dei Revisori Contabili;
- d. delibera la costituzione di e/o partecipazione a società anche aventi fini di lucro nell'ambito dello scopo dell'associazione;
- e. delibera l'accoglimento dei nuovi Soci nel caso di cui all'art. 15 d. del presente statuto;
- f. delibera l'esclusione – o la sospensione – dei Soci che abbiano compiuto attività contraria o nociva alle finalità o all'immagine dell'associazione, sentito il parere dei probiviri;
- g. su richiesta del Presidente nazionale attribuisce riconoscimenti alla carriera a eminenti personalità del mondo del disegno industriale;
- h. stabilisce le quote annuali a carico dei Soci, differenziate sulla base dello status all'interno dell'Associazione dei Soci stessi e la ripartizione tra sede e delegazioni;
- i. su richiesta di almeno i 2/3 dei suoi componenti, delibera la revoca del mandato al Presidente nazionale e agli altri membri il Comitato direttivo nazionale. Le motivazioni per tale revoca sono valutate ad insindacabile giudizio del Consiglio nazionale medesimo e devono presentare elementi di estrema gravità;
- l. approva la costituzione delle Delegazioni territoriali (regionali o pluriregionali, nonché lo Statuto e il Regolamento delle stesse, nonché ogni successiva relativa modifica, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;
- m. delibera su eventuali proposte di modifica dello Statuto, da rimettere alla approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- n. in caso di scioglimento, stabilisce la devoluzione del patrimonio sociale secondo i criteri indicati dall'art. 25 del presente Statuto nazionale
- o. delibera in merito all'eventuale modifica del Regolamento nazionale;
- p. il ruolo elettivo come previsto dall'art. 14.

Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale sono le seguenti:

Le adunanze del Consiglio nazionale sono convocate dal Presidente nazionale, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente nazionale, che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, le presiede.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza dei suoi componenti verbalizzate su apposito libro. Le deliberazioni del Consiglio nazionale relative alla revoca del mandato al Presidente nazionale e agli altri membri il Comitato direttivo nazionale sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, i quali dovranno essere tutti presenti alla deliberazione e ogni membro non potrà essere portatore di più di una delega. Il Presidente nazionale non può votare nelle deliberazioni riguardanti la propria responsabilità.

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Articolo 17. Comitato elettorale. Procedure pre-elettorali.

Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente nazionale in carica, il Consiglio nazionale nominerà il Comitato elettorale e ne darà immediata comunicazione ai Soci.

Esso sarà composto da:

- 1 rappresentante del Dipartimento Progettisti
- 1 rappresentante del Dipartimento Imprese
- 1 rappresentante del Dipartimento Generale
- 1 rappresentante del Dipartimento Distribuzione e Servizi
- 1 rappresentante del Comitato nazionale dei Proviviri

Il Comitato Elettorale ha il compito di:

- raccogliere le candidature
- comunicarle ai Soci unitamente al programma di ciascun candidato

Le candidature alla carica di Presidente nazionale dovranno pervenire al Comitato elettorale entro trenta giorni dalla data della comunicazione ai Soci della sua costituzione.

Chi intende candidarsi dovrà inviare una lettera che rechi la firma di 20 Soci presentatori (in regola con il pagamento della quota) e indichi:

- il nome del candidato alla presidenza

- il programma del candidato alla presidenza
- i nominativi dei membri del Comitato direttivo nazionale del candidato alla presidenza

I candidati alla presidenza debbono essere Soci Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, ed avere un'anzianità associativa minima di tre anni, o essere Soci Onorari.

Il tutto deve essere contenuto in quattro cartelle che successivamente saranno inviate in fotocopia ai Soci contemporaneamente alla convocazione dell'Assemblea nazionale.

Le candidature per il Comitato nazionale dei Probiviri dovranno pervenire al Comitato elettorale entro trenta giorni dalla data della comunicazione ai Soci della sua costituzione.

I candidati, che debbono avere un'anzianità associativa minima di cinque anni, debbono essere presentati singolarmente da 5 Soci. Ciascun Socio non può presentare più di un candidato.

I primi due non eletti entreranno in carica in caso di mancanza o dimissioni di uno o più eletti.

Se entro i termini stabiliti non pervenissero candidature per i vari organi elettivi, le elezioni avranno comunque luogo su candidature espresse durante l'Assemblea nazionale, previa verifica ai sensi dei commi precedenti della validità e regolarità delle candidature da parte del Comitato Elettorale.

Articolo 18. Il Comitato nazionale dei Probiviri.

Il Comitato nazionale dei Probiviri è composto da tre Soci Ordinari che abbiano un'anzianità associativa non inferiore a 5 anni, due soci onorari e due soci onorari membri giuristi del Giurì del Design.

Il Comitato nazionale dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea nazionale in sede ordinaria e ha una durata di tre anni.

I membri del Comitato nazionale dei Probiviri sono eletti tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura al Comitato elettorale secondo le modalità e nei termini precisati dall'art. 17 dello Statuto nazionale.

Il Comitato nazionale dei Probiviri interviene su richiesta degli organi dell'associazione o di singoli Soci in materia di osservanza o interpretazione dello Statuto nazionale o del Regolamento nazio-

nale. Produce a tal fine un rapporto scritto che può essere messo a disposizione in copia a ciascuno dei soci che ne faccia richiesta.

Su proposta del Comitato direttivo nazionale delibera su eventuali incarichi a pagamento a Soci che ricoprono o non ricoprono cariche sociali, stabilendo le modalità di erogazione e la congruità dello stesso rispetto all'incarico in questione.

Le delibere del Comitato nazionale dei Probiviri sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 19. Comitato di garanzia.

Il Comitato di garanzia è nominato dal Comitato direttivo nazionale con la funzione di assicurare la trasparenza di concorsi, premi e selezioni promossi dall'Associazione o la cui giuria è stata composta dall'ADI sulla base delle modalità stabilite nei regolamenti di ciascun concorso, premio, selezione.

Esso si compone di 6 membri, 4 scelti tra i Dipartimenti e 2 scelti tra i membri giuristi del il Giuri del Design.

Esso dura in carica 3 anni.

Articolo 20. Organi consultivi.

Con norma di Regolamento nazionale potranno essere costituiti e disciplinati Organi consultivi atti a supportare il Presidente nazionale, il Comitato direttivo nazionale ed il Consiglio nazionale nell'espletamento del loro mandato.

Articolo 21. Libri sociali.

L'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea nazionale, del Consiglio nazionale e del Comitato direttivo nazionale, nonché il registro degli associati. I libri dell'Associazione sono consultabili da qualsiasi Socio che ne faccia richiesta al Comitato direttivo.

Articolo 22. Bilancio.

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

Entro il 15 marzo di ciascun anno, il Comitato direttivo nazionale è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale, previa ratifica ai sensi dell'art. 16 lett. b.

L'Assemblea nazionale per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La bozza di bilancio deve restare depositata presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea nazionale convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti i Soci. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

La bozza di bilancio dell'Associazione prima del deposito presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'adunanza dell'Assemblea nazionale convocata per l'approvazione deve essere certificata da una Società di revisione iscritta all'albo, ovvero da un professionista iscritto al Registro dei Revisori Contabili, come nominato dal Consiglio nazionale secondo il disposto dell'art. 16 del presente Statuto nazionale.

Articolo 23. Disposizioni generali.

Tutti i Soci che ricoprono cariche sociali hanno facoltà, nei casi previsti a norma del presente Statuto nazionale e del Regolamento nazionale, di assumere incarichi professionali retribuiti dall'ADI fintanto che mantengano la qualità di Soci, secondo le modalità decise dal Comitato nazionale dei Probiviri ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto nazionale.

I Soci hanno facoltà di partecipare a concorsi, premi e selezioni organizzati dall'ADI soltanto se per lo stesso concorso vi è la collaborazione del Comitato di Garanzia nominato dal Comitato direttivo nazionale.

Articolo 24. Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente sulla base di quanto disposto nel Regolamento nazionale, da pubblicazioni, archivio fotografico e cinematografico, biblioteche ed in genere beni acquistati con i contributi sociali e relativi proventi, nonché dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività eventualmente organizzate dall'Associazione e dalle raccolte di fondi.

Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, indicati nell'art. 2.

In caso di recesso, esclusione o morte, i Soci o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul patrimonio stesso.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 25. Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea nazionale in sede straordinaria secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto nazionale.

Il Consiglio nazionale, in caso di scioglimento, stabilirà la devoluzione del patrimonio sociale da destinarsi unicamente a scopi assistenziali o ad istituzioni culturali che abbiano scopi assimilabili a quelli dell'ADI. In particolare, in caso di scioglimento per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento dell'Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio alla Fondazione ADI o ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il patrimonio non potrà essere ripartito fra i Soci, mentre eventuali passività saranno invece ripartite, *pro quota*, tra tutti i Soci.

Articolo 26. Disposizioni residuali.

Per quanto non qui diversamente regolabile, valgono le disposizioni di legge sulle Associazioni non riconosciute.

Articolo 27. Foro competente e legge applicabile.

Ogni controversia tra ADI ed i singoli soci nonché ogni questione afferente all'interpretazione, applicazione e l'esecuzione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti nel medesimo richiamati è attribuita in via esclusiva al Tribunale di Milano ed è applicabile la legge italiana.

Articolo 28 – Disposizioni transitorie.

Dopo l'approvazione del nuovo Statuto, il Consiglio nazionale voterà il nuovo Regolamento nazionale con gli eventuali emendamenti che lo stesso delibererà con le maggioranze stabilite dall'art. 16 del presente Statuto nazionale.